

## **Art. 23 Sospensione degli studi**

1. Lo studente può chiedere la sospensione della carriera accademica per il tempo necessario a frequentare altri corsi di studio presso questa o altra Università, anche straniera, o per grave e prolungata infermità, fermo restando che in caso di disattivazione del corso di studio l'Ateneo non garantisce il completamento del percorso formativo. Sulla richiesta di sospensione si esprime la struttura didattica competente che, alla ripresa degli studi, valuta l'eventuale richiesta dello studente per il riconoscimento di CFU acquisiti durante il periodo di sospensione. La richiesta è subordinata alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti.

2. Lo studente che intende sospendere gli studi non deve avere rinnovato l'iscrizione per il nuovo anno accademico, salvo casi eccezionali, debitamente documentati, attinenti alle date d'inizio dei corsi che si intendono frequentare o nel caso in cui la condizione di infermità si manifesti nel corso dell'anno accademico. L'istanza di sospensione, con la documentazione giustificativa dei motivi per i quali viene formulata, deve essere presentata entro i termini di iscrizione all'anno accademico. Nel caso in cui lo studente abbia rinnovato l'iscrizione è tenuto al versamento delle eventuali rate dell'anno accademico in corso scadute alla data di presentazione della domanda; nel caso in cui lo studente non abbia rinnovato l'iscrizione, è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria per gli anni accademici di sospensione.

3. Durante il periodo di sospensione lo studente conserva l'iscrizione all'anno accademico in modalità "sospesa" relativamente alla matricola attribuitagli per il corso di studio sospeso e ha, per lo stesso anno accademico, una iscrizione attiva sulla matricola del nuovo corso di studio. L'istituto della sospensione consente allo studente di non violare il divieto della contemporanea iscrizione. La richiesta di sospensione della carriera non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

4. Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria per gli anni accademici di sospensione e non può effettuare alcun atto di carriera curriculare. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. L'istituto della sospensione non è compatibile con la qualifica di studente part-time.

5. Nel periodo di sospensione, lo studente può richiedere l'emissione di certificati di carriera curriculare; questi attesteranno il periodo di sospensione della carriera e gli estremi del provvedimento con il quale è stata disposta.

6. Al termine del corso seguito, ma non prima che sia trascorso un anno accademico, lo studente può chiedere l'autorizzazione a proseguire gli studi temporaneamente sospesi producendo un'apposita domanda corredata dall'eventuale documentazione di conclusione del corso di studio seguito. Lo

studente che al momento della sospensione non ha completato gli anni di iscrizione in corso riprende gli studi con iscrizione al successivo anno di corso.

7. La presentazione della domanda di prosecuzione degli studi comporta il versamento della quota di contribuzione dell'anno accademico per il quale si effettua la ripresa degli studi.